



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2927

Del 02/09/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 14 del Reg.

Data: 17/07/2021

OGGETTO: TARI 2021: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E.F. 2021.

L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno Diciassette (17) del mese di Luglio alle ore 11.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	
Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Vincenzo Luciano	X		In Carica n.: 11
Arturo Stabile		X	Presenti n.: 8
Pierino Gigliello	X		Assenti n.: 3
Rosanna Marchesano	X		
Elvira Martino	X		Assenti i Signori:
Gianluca Marino		X	Arturo Stabile - Gianluca Marino - Pasquale Brenca -
Antonio Marino	X		
Pasquale Brenca		X	
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Amendola;

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000- Dalla Residenza Comunale 17/07/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing Vito Brenca [Area Tecnica LLPP]	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di deliberazione. Dalla Residenza Comunale 17/07/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Bruno NICOLETTI [Finanziaria]

Il Vice-Sindaco fa presente che, per via del decreto ristori bis, che prevede contributi ai comuni, sarà possibile provvedere alla riduzione delle aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* che approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR) e succ. integrazioni;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Aquara - l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale –Salerno - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021-2023);

VISTO l'articolo 52, comma 2, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021 il quale stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021:

- a) Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO l'art. 30 comma 5 D. L. 22 marzo 2021, n. 41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della TARI così recita: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 (All.1), predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. da cui risulta un costo complessivo di € 164.879,00;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 164.879,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 87.937,20 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 76.942,20;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/12/2020 con cui è stato approvato il PEF per il 2020;

VISTO che ARERA ha provveduto alla validazione del PEF 2021;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, atteso che l'atto ha effetti sul bilancio e/o gli aspetti patrimoniali dell'Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'esito della votazione resa per appello nominale dai convenuti. Presenti e votanti 08.

Voti:

Favorevoli 07 (i restanti);

Contrari 01 (CORVINO);

Astenuti ==;

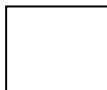
DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO:**
 - che il suddetto PEF 2021 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
 - che il PEF 2021 deve tenere conto del costo finale che ammonta ad € 164.879,00;
3. **DI CONFERMARE** le tariffe TARI per il 2021 già vigenti per l'anno 2020.
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della deliberazione approvativa della presente proposta nelle forme di rito;

5. **DI PROCEDERE** all'invio del PEF ad ARERA ai fini dell'approvazione, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'art. 6 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione che ha dato il medesimo esito della precedente.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Marino ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/09/2021
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 02/09/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento Originale è conservato negli archivi del Comune

Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

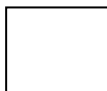
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 203 del 14 luglio 2021

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Aquara (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno

www.cdariutusalerno.it



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- PEC del 21.06.2021, acquisita al ns. prot. n. 2276/2021 del 22.06.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31.03.2017 - *"Approvazione piano finanziario TARI (Tariffa rifiuti) - anno 2017"*;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019 - *"Approvazione piano industriale servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU. e Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l'Esercizio finanziario 2019"*;
 - e) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL.
- PEC del 09.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2536/2020 del 09.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 - *"Approvazione piano finanziario TARI anno 2020"*.
- PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2588/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della ditta Nappi Sud srl redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla ditta Nappi Sud srl in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) budget a consuntivo 2019 redatto dalla ditta Nappi Sud srl;
 - d) fatturato relativo al Comune di Aquara 2019 della ditta Nappi Sud srl;
 - e) tavola di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del gestore.
- PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2591/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso le tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate.
- PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2596/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

- all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019 rettificata;
 - c) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della ditta Nappi Sud srl redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - d) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla ditta Nappi Sud srl in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che *"sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terziarietà rispetto al gestore"*;
- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;
- nell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"*;

VISTA:

- la relazione contenente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019, allegata alla presente Deliberazione a formare parte integrante e sostanziale (prot. n. 2600/2021 del 14.07.2021) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nella *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"* approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020;

DATO ATTO CHE:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2"*;

- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 165/2001;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;

la Determinazione ARERA n. 02/2020;

la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Aquara (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;

2) **di stabilire** che il corrispettivo complessivo riconosciuto per l'anno 2021 è pari ad € 164.879,00, di cui € 107.642,00 pari alla componente variabile ed € 57.237,00 pari alla componente fissa, così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

INDICE

PREMESSA	3
1.1. Attività di validazione svolta	4
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
1.3. Costi operativi incentivanti	7
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	7
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	9
1.7. Scelta degli ulteriori parametri	10
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta	10

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*Allegato 2 alla delibera 443*);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito Salerno, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - a. *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*
2. *determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ($\gamma1$), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ($\gamma2$) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ($\gamma3$);*
5. *determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a congruaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;*
6. *definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;*
7. *effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;*
8. *verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.*



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

La presente relazione riguarda il **Comune di Aquara (SA)**, il cui servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla società Nappi Sud s.r.l.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. PEC del 21.06.2021, acquisita al ns. prot. n. 2276/2021 del 22.06.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31.03.2017 - *"Approvazione piano finanziario TARI (Tariffa rifiuti) - anno 2017"*;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019 - *"Approvazione piano industriale servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU. e Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l'Esercizio finanziario 2019"*;
 - e) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL.
2. PEC del 09.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2536/2020 del 09.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 - *"Approvazione piano finanziario TARI anno 2020"*.
3. PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2588/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della ditta Nappi Sud srl redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla ditta Nappi Sud srl in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) budget a consuntivo 2019 redatto dalla ditta Nappi Sud srl;
 - d) fatturato relativo al Comune di Aquara 2019 della ditta Nappi Sud srl;
 - e) tavola di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del gestore.
4. PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2591/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso le tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate.
5. PEC del 14.07.2021, acquisita al ns. prot. n. 2596/2021 del 14.07.2021, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019 rettificata;
 - c) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della ditta Nappi Sud srl redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - d) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla ditta Nappi Sud srl in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019.

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"* approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020.

1.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza.

Nello specifico ha verificato

1. **la completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai *contenuti minimi del PEF- art. 18 della delibera 443/2019*), prendendo atto dei seguenti documenti:

tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1*) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

2. **la coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

1.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e

PG_a .

L'art. 4 del MTR, rubricato "*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\rho_a = r_{QI_a} - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

r_{QI_a} è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (*nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI*), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe -



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse e "Capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2).

Valore attribuito (X_a):

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico $X_a = 0,1\%$.

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa):

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa):

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa , PGa):

[illegible]